SCRITTURA PRIVATA

tra

Milan Terminal S.r.l., in persona del suo Amministratore Delegato, dott. [redacted] ([redacted]), con sede in [redacted]

da una parte

e

Milano Parquet S.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore sig [redacted] (P.I: con sede in [redacted], [redacted]

dall'altra parte

*** ** ***

Premesso che

a. Milan Terminal S.r.l. è proprietaria del terreno sito in Buccinasco, via Brugnatelli, ed identificato al NCEU al foglio 16, particella 732

b. Milano Parquet è proprietaria del complesso immobiliare confinante, in via Fermi, identificato al NCEU foglio 16, particella 668, sub 702.

c. Milan Terminal è oggi intenzionata ad edificare un capannone industriale, come da progetto di massima qui allegato (all. A);

d. Tuttavia, il progetto perseguito da Milan Terminal prevede che il nuovo fabbricato venga realizzato a distanza di circa due metri dalla linea di confine che divide la sua proprietà da quella di Milano Parquet, distanza che risulta inferiore ai minimi previsti dalla legislazione vigente in merito alle distanze legali.

e. Al fine di procedere con l'attività autorizzativa ed esecutiva del progetto di cui sopra, dunque, Milan Terminal ha richiesto a Milano Parquet di concedere apposita ed espressa deroga a quanto previsto dalla specifica normativa sulle distanze legali, autorizzandola a costruire l'immobile di cui sopra ad una distanza inferiore ai minimi di legge (pari a circa due metri).

f. Milano Parquet si è dichiarata disponibile a concedere a Milan Terminal l'autorizzazione richiesta, a fronte del pagamento da parte di quest'ultima di una somma a titolo di [•].

g. Milan Terminal si è a sua volta dichiarata disponibile a versare a Milano Parquet la suddetta somma a condizione che il progetto ottenga tutte le autorizzazioni necessarie (concessione edilizia, etc.) e, in ogni caso, che non sopravvengano altri atti o fatti, anche di soggetti terzi, tali per cui venga impedita di fatto la realizzazione della costruzione.

Tutto quanto sopra premesso

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata;
2. Con la sottoscrizione della presente Scrittura Milano Parquet concede irrevocabilmente a Milan Terminal S.r.l. l'autorizzazione a costruire ad una distanza dal confine tra le due proprietà pari a circa 2 metri e in ogni caso inferiore ai minimi previsti dalla legge - come meglio indicato e specificato nella piantina indicata in premesse ed allegata sub all. A -, dichiarandosi edotta e consapevole che tale autorizzazione comporta una deroga a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di distanze legali; la Milano Parquet è altresì edotta del fatto che un'eventuale ampliamento o nuova edificazione su sua proprietà non potrà derogare, per quanto riguarda distanza da confine e tra fabbricati, da quanto indicato nell'art.13-Norme generali per le distanze delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente.

3. A fronte dell'autorizzazione di cui al punto che precede e nel solo caso di realizzazione del progetto, Milan Terminal si impegna a corrispondere a Milano Parquet la complessiva somma di [redacted] a titolo di [•].
4. Le parti danno atto e riconoscono che il pagamento della suddetta somma sarà dovuto solo a condizione che il progetto di cui in premessa ottenga tutte le autorizzazioni necessarie (concessione edilizia, etc.) e che non vi siano impedimenti di nessuna altra natura, formali o sostanziali, all'inizio delle opere ed all'effettiva realizzazione del progetto.
5. Pertanto, realizzata la condizione di cui al punto che precede e dato corso alla realizzazione, Milan Terminal si impegna a corrispondere a Milano Parquet la somma di cui punto 3. in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori.
6. Resta inteso tra le parti che qualora dopo l'erogazione della predetta somma sopravvengano atti, fatti o circostanze provenienti da Autorità o più in generale da terzi, non imputabili a fatto e colpa di Milan Terminal, che impediscano definitivamente la prosecuzione e la realizzazione dell'opera, Milano parquet si impegna a restituire la predetta somma a Milan Terminal entro 30 giorni dalla comunicazione del fatto impeditivo
7. Ogni modifica al presente accordo transattivo richiede la forma scritta per la validità;
8. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento inadempiente, renderà necessaria l'esibizione in giudizio della presente scrittura;
9. Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole della presente Scrittura sono state il frutto di ampia e ponderata discussione e negoziazione tra di esse.

10. Per qualsiasi controversia in merito a validità e/o interpretazione della presente scrittura sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Buccinasco, [•] 2013

Milan Terminal S.r.l. Milano Parquet S.r.l.